

N.° 1938 d'ordine

COMUNE DI COLICO - PROVINCIA DI LECCO

ATTO DI COTTIMO

FORNITURA E POSA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO E DI LAVORI DI ASFALTATURE FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIE DIVERSE - C.I.G. Z7F16EAB0D-----

L'anno duemilaquindici addi UNDICI del mese di DICEMBRE nella residenza municipale, sono comparsi:-----

- da una parte il Sig. MAZZINA Geom. BRUNO, Responsabile della Struttura N° 3 "Programmazione, Gestione, Valorizzazione e sviluppo del territorio" del Comune di Colico, il quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune di Colico - C.F. 83006690131 - P. I.V.A. 00710580135, nel rispetto del vigente Statuto Comunale, del Regolamento di Organizzazione e Strumenti Operativi e del Decreto Sindacale n° 28/2011, nel presente atto denominato STAZIONE APPALTANTE; -----


- dall'altra parte la Sig.ra GORETTI GIOVANNA, che interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante della Società F.LLI LOCATELLI s.a.s. di Locatelli Marco e C., con sede legale in Introbio (LC), Via Vittorio Veneto n° 1/C - C. Fiscale e partita IVA 01621070133, che di seguito verrà denominato semplicemente AGGIUDICATARIO; -----

PREMESSO

- 1) Che con determina n° 153 in data 04/11/2015 del Responsabile della Struttura n° 3 si è provveduto ad aggiudicare il cottimo fiduciario per la fornitura in oggetto. ----
- 2) Che l'aggiudicatario dichiara che quanto risulta dal presente atto e dagli atti procedurali, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'idonea

F.LLI LOCATELLI s.a.s.
INTROBIO (LC)

Handwritten signature



valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.--

3) Che è stato accertato d'ufficio da parte del R.U.P. il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la partecipazione al cottimo fiduciario, dallo stesso autodichiarati e per l'esecuzione del contratto e pertanto il provvedimento di aggiudicazione definitiva è divenuto efficace in data 12.10.2015 ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, c. 8 del Decr. Legisl. vo n. 163/2006 e s.m.i. ---

4) Che ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. non è necessario acquisire il certificato antimafia (contratto di valore complessivo inferiore a € 154.937,07). -

F.LL. LOCATELLI s.a.s.
INTROBIO (LC)

CIÒ PREMESSO

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:-----

ARTICOLO 1 - (Valore delle premesse e degli allegati)

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle stesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'atto di cottimo.-----

ARTICOLO 2 - (Oggetto)

Il presente atto definisce la disciplina normativa e contrattuale, relativa all'esecuzione di quanto esplicitato in oggetto. -----

Con il presente atto l'aggiudicatario si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Stazione Appaltante a rendere le prestazioni di cui all'offerta, con le caratteristiche tecniche e di conformità richieste negli atti procedurali. -----


ARTICOLO 3 - (Durata)

Le prestazioni dovranno essere rese entro il 31/12/2015.-----

ARTICOLO 4 - (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi

Repubblica della Svizzera n. 3
Informazioni - Caselle - Villarazione
e Sviluppo del Territorio
e Infrastrutture (Società a partecipazione paritetica)



compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare l'appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto, le disposizioni di cui al Decr. Legisl. vo n. 81/2008 e s.m.i.

L'aggiudicatarioe si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di cui ai commi precedenti vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto di cottimo.

ARTICOLO 5 - (Corrispettivo)

Il corrispettivo per la prestazione ammonta a € 19.960,00 (+ I.V.A. 22%).

Il predetto corrispettivo si riferisce alle prestazioni rese a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e lo stesso è dovuto unicamente all'appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subappaltatori o ausiliari non potranno vantare alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante.


Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'appaltatore dall'esecuzione del presente cottimo e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

F.LLI LOCATELLI S.a.s.

INTROBIO (LC)

Debbi Jofane

Il Responsabile della Struttura n. 3
Programmazione - Controllo - Valorizzazione
e Sviluppo del Territorio
(Geom. BRUNO MAZZINA)



Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dall'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie stime, ed è pertanto fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'appaltatore di ogni relativo rischio o alea. -----

L'appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo come sopra indicato. -----

ARTICOLO 6 – (Fatturazione e pagamenti)

Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo sarà effettuato dalla Stazione Appaltante in favore dell'aggiudicatario, sulla base della fattura emessa da quest'ultimo. La fattura elettronica emessa dall'appaltatore dovrà indicare il riferimento al provvedimento di aggiudicazione definitiva (numero di determina e CIG). -----

ARTICOLO 7 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)

L'aggiudicatario, nella stipulazione del presente contratto, dichiara di essere a completa e perfetta conoscenza dei contenuti e degli obblighi imposti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.-----

L'aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. si obbliga a comunicare all'Unione, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alla presente commessa, nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.-----


L'aggiudicatario si obbliga a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.-----

L'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. relativi al presente appalto.-----

F.LLI LOCATELLI s.a.s.
INTROBIO (LC)



Il Responsabile della Struttura n. 3
Programmazione - Sviluppo - Valutazione
e Servizi all'Azien
(Seom. 2 LINO MAZZINA)



L'aggiudicatario si obbliga negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto ad inserire, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010)

F.LLI LOCATELLI S.a.s.
INTROBIO (PC)

F. Locatelli

ARTICOLO 8 – (Trasparenza)

L'appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente atto di cottimo;-----

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente atto;-----

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzata a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente atto di cottimo rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. -----

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente atto di cottimo, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa dell'appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. -----


ARTICOLO 9 – (Risoluzione)

Il Comune può procedere alla risoluzione del cottimo, con le modalità di cui all'art. 31 del Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, beni e servizi in economia nei



Il Responsabile della Struttura n. 3
Amministrazione Provinciale - Segreteria
e Ufficio del Territorio
Com. S. Pietro (PC)

[Firma]



seguenti casi:-----

▶▶ quando l'impresa appaltatrice si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, e di qualsiasi altra situazione equivalente; -----

▶▶ qualora l'impresa appaltatrice abbia provveduto alla cessione del contratto a terzo, o abbia subappaltato il contratto anche solo parzialmente senza autorizzazione:-----

▶▶ arbitrario abbandono, da parte dell'appaltatore, delle prestazioni contrattuali;

▶▶ siano accertate violazioni ripetute o gravi alle norme antinfortunistiche, o relative alla sicurezza; -----

▶▶ siano accertati ritardi ingiustificati nell'esecuzione del contratto;-----

▶▶ a seguito dell'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione.-----

In caso di risoluzione del cottimo all'appaltatore saranno liquidate le sole prestazioni eseguite regolarmente, previo risarcimento dei danni all'Amministrazione derivati dalla stipulazione di un nuovo contratto e/o dall'esecuzione d'ufficio delle parti contrattuali non eseguite regolarmente. L'applicazione dei suddetti risarcimenti non solleva l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali che l'appaltatore stesso si è assunto o che dovessero derivare dall'incuria dell'appaltatore medesimo -----

ARTICOLO 10 – (Recesso)

La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal presente atto di cottimo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con lettera raccomandata a.r., nei casi di: -

a. giusta causa; -----

b. mutamenti di carattere organizzativo, che comportino nuove modalità di gestione della prestazione, senza alcun onere a proprio carico; -----

F. LLI LOCATELLI s.a.s.
INTROBIO (LC)

Il Responsabile della Struttura n. 3
Ufficio di Direzione e Amministrazione
P.le. S. Antonio
00187 Roma
Geom. LUIGO MAZZINI

c. reiterati inadempimenti dell'appaltatore.-----

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: -----

- qualora sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordamento con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore; -----

- qualora l'appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di contratti da parte della pubblica amministrazione, comunque, quelli previsti dalla lettera d'invito relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto l'appaltatore medesimo; -----


- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il titolare o taluno dei soci o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto e/o ogni singolo rapporto attuativo -----


Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per il contraente. ---

In caso di recesso della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché le stesse siano state adempiute correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora

F.LLI LOCATELLI s.a.s.
ANTROBIO (LC).



Preservazione della Struttura n. 3
Programmi di Sviluppo Economico
e Sviluppo del Territorio
(Gest. di Interv. Nazionali)



per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Cod. Civ., -----

Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per il contraente. -----

In caso di recesso della Stazione Appaltante, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché le stesse siano state adempiute correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Cod. Civ., -----

ARTICOLO 11 – (Normativa anticorruzione)



L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente atto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.-----

L'aggiudicatario si impegna, nell'esecuzione dell'incarico ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 (nonché il codice di comportamento dei dipendenti (del Comune di Colico), entrambi consultabili sul sito internet dell'Ente, Sezione "Amministrazione Trasparente". La violazione delle disposizioni in essi contenute potrà comportare, a seconda della gravità, la risoluzione o la decadenza del contratto.-----

F.LLI LOCATELLI S.a.s.
INTROBIO (LC)



Il Responsabile della Struttura n. 3
Programmazione, Sviluppo e Valorizzazione
e Servizi del Territorio
(Giac. ENRICO MAZZINI)



L'incaricato dichiara l'insussistenza di rapporti di parentela entro il IV grado o di altri vincoli anche di lavoro o professionale, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e gli incaricati di posizione organizzativa dell'Ente.-----

ARTICOLO 12 – (Divieto di cessione del contratto)

E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto.-----

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al precedente comma, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto.-

ARTICOLO 13 – (Foro competente)

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e la stazione appaltante si esclude sin d'ora la competenza arbitrale. -----

Foro competente è il Tribunale di Lecco, fatta salva la competenza esclusiva del giudice amministrativo. -----

ARTICOLO 14 – (Trattamento dei dati, consenso al trattamento)

Ai sensi di quanto previsto dal Decr. Legisl. vo n. 196 del 30.6.2003 e s.m.i., in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente atto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del presente cottimo.-----

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. -

La stazione appaltante esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione del cottimo, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa totale.-----


F.LLI LOCATELLI s.a.s.
INTROBIO (LC)

[Handwritten signature]



Responsabile della Struttura n. 3
Gestione - Iniziazione
e Sviluppo del Terzo
(Geom. BRUNO MAZZINI)

[Handwritten signature]



I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. -----

Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 10 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 13 Decr. Legisl. vo n. 196 del 30.6.2003 e s.m.i. -----

ARTICOLO 15 – (Oneri fiscali e spese contrattuali)


Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge. -----

L'appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che l'appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente atto, qualora se ne rendesse necessaria la registrazione, dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 e s.m.i., con ogni relativo onere a carico dell'aggiudicatario. -----

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE STRUTTURA N° 3

(Geom. Mazzina Bruno)


Responsabile della Struttura n. 3
Programmazione - Gestione - Valorizzazione
e Sviluppo del Territorio
(Geom. BRUNO MAZZINA)

L'APPALTATORE

(F.lli LOCATELLI s.a.s)

F.LLI LOCATELLI s.a.s.

INTROBIO (LC)